



Delibera n. 122/2021

4 Giugno 2021

Allegato Q al Verbale n. 03/2021

Oggetto: Accordo di Collaborazione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi della Basilicata.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA *"omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali"*;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: *"I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative"*;

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTA la Deliberazione n. 50 Adunanza del 27 Luglio 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella quale si evidenzia che *"una autorità pubblica può adempiere compiti di interesse pubblico, in collaborazione con altre autorità pubbliche, secondo una forma di cooperazione orizzontale tra amministrazioni pubbliche"*;



VISTO lo schema dell'Accordo di Collaborazione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi della Basilicata;

VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione del sopra citato Accordo, che ha ad oggetto le seguenti attività: "Lo studio geochemico di matrici naturali (acque, suolo, gas e sedimenti-rocce) per finalità ambientali; la caratterizzazione e monitoraggio geochemico di acque e gas per la comprensione delle relazioni esistenti tra fluidi e deformazioni crostali e relativi processi sismogenetici; il degassamento di fluidi in aree vulcaniche e sismiche e sue implicazione con il cambiamento climatico (aree test: Irpinia e Laghi di Monticchio- Monte Vulture)";

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo di Collaborazione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi della Basilicata, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 10/06/2021

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10/06/2021

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA

Art. 15 della Legge 241/90 e s.m.i.

TRA

il **Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi della Basilicata**, con sede in Potenza, Viale dell'Ateneo Lucano, 10, C.F. 96003410766 - P.IVA 00948960760, PEC dis@pec.unibas.it, rappresentato dal Direttore pro tempore Prof Roberto Teghil, nato a Roma (RM) il 30/10/1954 (di seguito per brevità "UNIBAS - DiS")

E

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in seguito indicato "INGV", rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre -il 25.01.1957 domiciliato per la sua carica presso INGV in Via Di Vigna Murata n. 605, in qualità di Presidente INGV, nominato con Decreto del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca n. 229 del 19/02/2021 seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO CHE

- **l'Università degli Studi della Basilicata**, ai sensi del proprio Statuto, è istituzione pubblica di alta cultura che concorre alla costruzione dello spazio europeo della ricerca e dell'alta formazione; ha, per fine primario, la promozione e lo sviluppo della ricerca, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, anche attraverso l'alta formazione e l'apprendimento permanente nei campi della cultura che essa promuove; per il raggiungimento delle proprie finalità, promuove collaborazione nel campo pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze;
- il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 che ha istituito l'INGV all'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- l'INGV è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;
- l'INGV è componente del Servizio Nazionale di protezione Civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 2 lettera a) (...) svolge attività di ricerca sulla Terra attraverso (...) le analisi delle osservazioni finalizzate al monitoraggio e alla modellazione dei processi naturali della Terra, - la raccolta e l'analisi dei dati che contribuiscano al miglioramento delle conoscenze del sistema Terra, finalizzati anche alla protezione civile e ambientale, - il monitoraggio e lo studio degli effetti delle attività umane sulla Terra;
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 2 lettera b) progetta e coordina programmi nazionali e internazionali nell'ambito delle linee di ricerca di cui ai punti precedenti, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, con particolare attenzione ai programmi di studio e valutazione della pericolosità sismica, vulcanica e ambientale; può partecipare ai programmi avviati da altri soggetti; può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, enti locali e soggetti privati;
- il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione con enti pubblici e privati, sia per quanto riguarda le attività di ricerca e monitoraggio sia per lo svolgimento di specifiche attività di servizio, nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità;

- è interesse comune delle Parti sviluppare una collaborazione scientifica per perseguire, ciascuno nel proprio ambito di competenza e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, le attività di ricerca di comune interesse, con l'utilizzo delle rispettive risorse, mezzi e strumenti;
- l'art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le Parti sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere, oggetto del presente accordo;
- che INGV e UNIBAS hanno stipulato una Convenzione quadro in data 05/03/2020 per l'attivazione di forme di collaborazione attraverso la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune: 1. Attività di ricerca congiunta nell'ambito della geologia dei terremoti, della sismotettonica e del monitoraggio geochimico e vulcanico, anche attraverso la partecipazione a bandi competitivi a livello regionale, nazionale ed europeo; 2. Attività di didattica per i corsi di laurea istituiti da UniBas, attraverso la condivisione del personale ricercatore dell'INGV; 3. Attività di studio basata su analisi numerica e sperimentale per lo sviluppo e l'ottimizzazione della ricerca mediante la condivisione ed analisi di dati;
- all'interno di UNIBAS – DiS l'area GEOCHIMICA ha competenze di alto profilo in merito all'attività di ricerca inerenti la geochimica di matrici naturali (acqua, gas, suolo e sedimenti) per lo studio e modellazione dei processi naturali della Terra nonché sulle attività di monitoraggio geochimico per finalità ambientali, sismiche e vulcaniche;
- nel contesto del presente accordo, le Parti intendono collaborare nello svolgimento delle attività che riguardano in generale lo studio, la caratterizzazione e il monitoraggio geochimico di fluidi per la comprensione dei processi naturali e per la valutazione del rischio sismico, vulcanico e ambientale. Tale collaborazione si esplicherà nell'ambito di progetti di ricerca, convenzioni e accordi di ricerca in essere intestati al Dott. Michele Paternoster;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

Le Parti intendono collaborare nello svolgimento delle seguenti specifiche attività di ricerca che riguardano:

- Lo studio geochimico di matrici naturali (acque, suolo, gas e sedimenti-rocce) per finalità ambientali;
- La caratterizzazione e monitoraggio geochimico di acque e gas per la comprensione delle relazioni esistenti tra fluidi e deformazioni crostali e relativi processi sismogenetici;
- Il degassamento di fluidi in aree vulcaniche e sismiche e sue implicazione con il cambiamento climatico (aree test: Irpinia e Laghi di Monticchio- Monte Vulture).

Nell'ambito delle suddette attività di ricerca, l'INGV mediante la Sezione di Palermo si impegna a:

- a) mettere a disposizione le proprie competenze e le professionalità;
- b) coinvolgere nelle ricerche di cui all'art. 2 professori e ricercatori universitari, proponendone eventualmente l'associatura secondo i termini del disciplinare vigente INGV.
- c) garantire, su richiesta nominativa del Direttore del UNIBAS-DiS, l'accesso temporaneo di laureandi, dottorandi, assegnisti, borsisti e personale docente del UNIBAS-DiS stesso, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- d) mettere a disposizione i materiali di consumo per lo svolgimento in situ delle attività di comune interesse;
- e) mettere a disposizione i laboratori, in subordine sempre alle attività ed esigenze istituzionali, al personale UNIBAS-Dis per eseguire specifiche analisi relative alle attività di ricerca di cui all'art. 2, secondo le norme e regolamenti vigenti per il personale dipendente INGV-Pa.

f) partecipare con il personale docente dell'UNIBAS alla messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la partecipazione congiunta ai Programmi Quadro Europei oltre alla formulazione di proposte di ricerca in sede regionale, nazionale ed internazionale.

Mentre UNIBAS – DiS si impegna a:

- a) mettere a disposizione le proprie competenze e le professionalità,
- b) consentire l'accesso al personale INGV-Pa presso le strutture universitarie e l'impiego dei relativi laboratori del Dipartimento secondo le norme e regolamenti vigenti per il personale UNIBAS;
- c) garantire, su richiesta nominativa del Responsabile scientifico dell'INGV-Pa, l'accesso temporaneo di laureandi, assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti che svolgono attività di ricerca, su tematiche dell'art.2, sotto la supervisione del personale INGV-Pa, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- d) mettere a disposizione i materiali per lo svolgimento delle attività di comune interesse;
- e) mettere a disposizione dell'INGV-Pa degli spazi/Locali di pertinenza dell'Area GEOCHIMICA (laboratorio di Geochimica Ambientale, Laboratorio di Analisi chimico-mineralogiche) del Dipartimento di Scienze per svolgere attività di ricerca nell'ambito della convenzione;
- f) partecipare con il personale dell'INGV-Pa alla messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la partecipazione congiunta ai Programmi Quadro Europei oltre alla formulazione di proposte di ricerca in sede regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 3 - Responsabili dell'accordo

UNIBAS – DiS indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il **Dott. Michele Paternoster**. L'INGV-Pa indica quale referente e responsabile del presente accordo il **Dott. Antonio Caracausi**. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte. I responsabili si terranno costantemente aggiornati in rapporto allo stato delle attività svolte.

Art.4 - Modalità di realizzazione

Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto delle normative che disciplinano il funzionamento delle due Parti.

Art.5 - Decorrenza e durata

Il presente accordo avrà la durata di **24 mesi** dalla data della sua sottoscrizione. L'eventuale rinnovo avverrà tramite accordo scritto tra le Parti. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le Parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art.6 - Oneri finanziari

Per lo svolgimento delle attività di ricerca di interesse comune oggetto del presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, UNIBAS-DIS riconoscerà all'INGV-Pa un contributo, a titolo di mero ristoro delle analisi chimiche ed isotopiche che sosterrà, di euro **15.000,00 €** (quindicimila/00 €) esenti da IVA ai sensi dell'Art. 4 comma 4 del DPR 633/72 in quanto destinati ad attività istituzionali per l'intera durata del progetto.

Il contributo verrà erogato in tre parti come di seguito indicato:

- una prima parte pari ad euro 5.000,00 € (cinquemila/00 €) alla stipula del presente accordo;
- una seconda parte pari ad euro 5.000 ,00 € (cinquemila/00 €) ad un anno dalla stipula del presente accordo;
- e il saldo pari ad euro 5.000 ,00 € (cinquemila/00 €) alla conclusione dell'attività di ricerca.

La spesa di 15.000 € (quindicimila/00 €), come ristoro delle analisi, da destinare all'INGV-Pa graverà su fondi di ricerca "Progetto MONTICCHIO" intestati al responsabile del presente accordo il Dott. Michele Paternoster. Detto contributo graverà integralmente sul capitolo 102040106 - UPB Paternoster19MONTICCHIO - prenotazione n° 6402/20 - CUP F15J19000430006 - del Bilancio Unico di Ateneo – Dipartimento di Scienze.

La liquidazione avverrà a fronte della presentazione da parte di INGV-Pa di idonea richiesta di accredito riportante i dati della banca d'appoggio e di relativa rendicontazione delle spese analitiche eseguite, i cui documenti giustificativi dovranno riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti: Progetto MONTICCHIO - Paternoster - CUP F15J19000430006.

Nell'ambito di possibili rinnovi della convenzione o di nuove attività di studio da realizzarsi all'interno della stessa gli oneri finanziari potranno essere ridefiniti congiuntamente verificata la disponibilità economica di fondi delle Parti a supporto delle attività.

Art.7 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture per l'espletamento dell'attività di ricerca, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'Art. 2 del presente accordo di collaborazione, sempre nel rispetto dei rispettivi regolamenti interni.

Art.8 - Proprietà dei risultati

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà congiunta dell'INGV-Pa e di UNIBAS –DiS, che potranno utilizzarli per pubblicazioni scientifiche.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo. Ciascuna Parte metterà in atto gli opportuni accorgimenti, affinché le esigenze di pubblicazione e diffusione dei risultati derivanti dalle attività condotte dalle Parti nell'ambito del presente accordo non pregiudichino o limitino in alcun modo il riconoscimento, l'esercizio e la salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente derivanti dai risultati medesimi.

Nel caso in cui i risultati della collaborazione fossero brevettabili o comunque sfruttabili commercialmente si rinverrà ad una successiva regolamentazione convenzionale.

Le Parti si impegnano a non utilizzare i reciproci segni distintivi (nome e/o logo) per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi tra le Parti.

Art.9 - Copertura assicurativa

Ogni soggetto coinvolto nelle attività previste dal presente accordo deve possedere idonea copertura assicurativa a carico delle Istituzioni di appartenenza.

Art.10 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale dell'INGV-Pa e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello di UNIBAS –DiS che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso le strutture di UNIBAS –DiS e dell' INGV-Pa, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

Al riguardo, le Parti concordano che quando il rispettivo personale, strutturato e non strutturato, si reca presso la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale dell'INGV-Pa, strutturato e non strutturato nonché i soggetti ad esso equiparati, ed il personale di UNIBAS –DiS sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art.11 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente atto in conformità alle misure e agli

obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali GDPR n. 679/2016.

UNIBAS –DiS ha facoltà di rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la collaborazione oggetto del presente “ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI RICERCA”.

Art.12 - Recesso e Controversie

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla Parte di convenzione già eseguita.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo e che non fosse possibile risolvere prioritariamente in via amichevole, sarà di competenza del foro previsto per legge.

Art.13 - Registrazione e oneri fiscali

L'accordo, perfezionato in forma elettronica, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/86 e s.m.i. Le spese di registrazione resteranno a carico della Parte richiedente.

Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine secondo il D.P.R. n. 642/1972 (Tariffa, parte I, All. A, art. 2) e viene assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi della Basilicata – giusta autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Potenza n. 41594/1999.

Art.14 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Il presente accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Presidente
Prof. Carlo Doglioni

Dipartimento di Scienze
Università degli Studi della Basilicata
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Roberto Teghil